

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2007

126ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, approvato dalla Camera dei deputati

(95) VALENTINO. - *Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale*

(366) COSSIGA. - *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(510) CALVI. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell' articolo 617 - septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*

(664) CASTELLI. - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nell'Ufficio di Presidenza di ieri era stato stabilito che il relatore avrebbe fornito alcuni elementi alla Commissione circa gli effetti della sentenza, n. 390 del 23 novembre 2007 della Corte costituzionale sul disegno di legge all'esame della Commissione.

Il relatore CASSON (PD-Ulivo) ricorda che la Corte costituzionale si è recentemente pronunciata per due volte in merito alla legge n. 140 del 2003, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, sotto lo specifico profilo delle intercettazioni.

In primo luogo infatti, con l'ordinanza n. 389, la Corte ha definitivamente chiarito che la disciplina sulle intercettazioni recata dalla legge n. 140 non si applica per le intercettazioni effettuate prima che il soggetto fosse eletto al Parlamento.

La sentenza n. 390 ha invece affrontato il problema della costituzionalità dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge stessa, il cui combinato disposto determinava l'obbligo di distruzione dei verbali e delle registrazioni o comunicazioni di parlamentari intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, qualora la Camera di appartenenza del parlamentare avesse negato la relativa autorizzazione.

Tale disposizione infatti, a giudizio del giudice remittente, appariva ultronea rispetto al perimetro della tutela offerta dall'articolo 68 della Costituzione e lesiva del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3, del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 - e ciò relativamente alla

possibilità che tali conversazioni e comunicazioni recassero elementi idonei ad essere utilizzati dalla difesa di terzi indagati o di altre parti - nonché dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale di cui all'articolo 112.

La Corte costituzionale, nell'aderire a tale impostazione - e nel dichiarare pertanto costituzionalmente illegittimi i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 nella parte in cui stabiliscono che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate - si è soffermata anche su talune delle argomentazioni addotte dal giudice remittente, e peraltro ritenute estranee all'oggetto del *petitum*, circa la non rispondenza ai limiti e alla finalità di cui all'articolo 68 della Costituzione della norma di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 2003, che ha esteso la tutela anche alle intercettazioni indirette o casuali, dal momento che il bene protetto dall'articolo 68, vale a dire la tutela del libero svolgimento del mandato parlamentare, implica semplicemente la necessità di un'autorizzazione parlamentare per lo svolgimento di attività di indagine invasive della sfera della libera manifestazione del pensiero da parte del parlamentare stesso.

In proposito la Corte ha acceduto all'idea che oggetto della specifica tutela costituzionale siano solo le intercettazioni dirette, e non quelle indirette e fortuite, e che pertanto alle sole intercettazioni dirette si deve riferire l'obbligo di autorizzazione parlamentare di cui al comma 3 dell'articolo 68, che trova attuazione nell'articolo 4 della legge n. 140, mentre l'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della legge stessa ha piuttosto la natura di una disposizione diretta ad evitare che attraverso l'utilizzazione di intercettazioni apparentemente casuali si eluda il divieto stesso. Peraltro la Corte ha specificato che il criterio per distinguere le intercettazioni dirette da quelle indirette non risiede nel fatto che sia intercettata un'utenza formalmente attribuita al parlamentare, ma va individuato facendo riferimento alla direzione dell'atto di indagine, sicché quando quest'ultimo è volto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare l'intercettazione non autorizzata è illegittima.

A parere del relatore le conseguenze più immediatamente derivanti dalla parte dispositiva della sentenza - e cioè che l'autorità giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera quando intenda utilizzare il contenuto di intercettazioni casuali solo nei confronti dei terzi, ovvero che qualora essa voglia far uso delle intercettazioni indirette sia nei confronti di terzi che del parlamentare, il diniego dell'autorizzazione non comporta l'obbligo di distruggere la documentazione delle intercettazioni che resta utilizzabile limitatamente ai terzi - possono essere disciplinate, per quanto riguarda il disegno di legge all'esame della Commissione, attraverso gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10 già presentati da lui e dal senatore Manzione, mentre le altre considerazioni della Corte costituzionale suggeriscono che la Commissione affronti quanto prima il problema di una revisione complessiva della legge n. 140 del 2003.

Nel concordare con le conclusioni del relatore, il senatore [MANZIONE](#) (*Misto*) osserva che, dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale, sembra emergere una nuova e diversa classificazione, rispetto a quella fin qui accettata, delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni dei parlamentari.

Vi sono cioè in primo luogo le intercettazioni dirette in senso stretto, vale a dire quelle derivanti dal controllo di utenze di cui è titolare o di cui fa uso abituale il parlamentare, che evidentemente sono soggette all'obbligo di autorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 68; vi sono poi le intercettazioni indirette, intese come captazione delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali, ed anche queste rientrano in pieno nella previsione della norma costituzionale, che non a caso parla di obbligo di autorizzazione per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione "in qualsiasi forma"; vi sono infine le intercettazioni casuali o fortuite per la definizione delle quali la Corte mette in rilievo il carattere "imprevisto", per le quali pertanto il giudice non potrebbe neanche volendo munirsi della preventiva autorizzazione.

Dal fatto che il bene oggetto di tutela da parte dell'articolo 68 viene individuato non nella riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale, ma nel divieto di atti indebitamente finalizzati a incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, la Corte costituzionale evince quindi che la previsione del comma 3 dell'articolo 68 sia totalmente soddisfatta dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e che l'autorizzazione di cui all'articolo 6, non solo non sarebbe indispensabile ai fini della previsione costituzionale - configurandosi cioè come una disposizione che trova il suo fondamento esclusivamente nella legge ordinaria - ma anzi rischierebbe di determinare situazioni di dubbia costituzionalità. Ciò in quanto sposterebbe nella sede parlamentare il sindacato sull'eventuale illusione del divieto di intercettazione non autorizzata che

dovrebbe trovare la sua sede naturale all'interno del processo, con il rischio che un voto parlamentare favorevole finisca per sanare mezzi di prova acquisiti *contra Constitutionem*.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, il quale concorda con il relatore e con il senatore Manzione sul fatto che la sentenza della Corte costituzionale sollevi problematiche interessanti e complesse, anche in relazione alla difficoltà di identificare criteri oggettivi per distinguere l'intercettazione casuale del parlamentare da quella indiretta ma surrettiziamente volta ad accedere alla sfera delle sue comunicazioni, il sottosegretario LI GOTTI conclude convenendo come, ai fini del disegno di legge in titolo, la sentenza rilevi soprattutto in quanto stabilisce il divieto della distruzione della documentazione delle intercettazioni anche in presenza del diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.